

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1925)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAVEZZALI, VENANZETTI, PACINI e LEPRE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1975

Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di servizi

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituto della revisione dei prezzi dei contratti di appalto della pubblica Amministrazione è stato accolto nella nostra legislazione in maniera organica con la legge 21 giugno 1938, n. 1296; le modificazioni legislative attuate negli anni successivi non hanno apportato modifiche di sostanza alla normativa del 1938 che è fondamentale perchè ratifica il riconoscimento dell'opportunità di limitare l'alea contrattuale in una misura ragionevole tra le parti consentendo ad entrambe un migliore e più tranquillo adempimento degli oneri contrattuali.

Le linee fondamentali del procedimento per la revisione dei prezzi possono essere così sintetizzate: per i lavori appaltati, concessi o affidati dalla pubblica Amministrazione o dalle Aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga.

A tale revisione si può procedere per tutta la durata dell'esecuzione e fino all'ultimazione dei lavori quando l'Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera

è aumentato, o diminuito, in misura superiore al 5 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta.

I parametri da applicare in tale procedimento di revisione sono esposti nelle disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 93, e nel decreto ministeriale 22 giugno 1968, con il quale vengono fissate le quote percentuali di incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti, dei noli, e la squadra tipo delle principali categorie di lavori.

Tutto quanto esposto, comunque, riguarda gli appalti di opere pubbliche e di pubbliche forniture.

Nella fase attuale dello sviluppo economico, tuttavia, un settore che diventa sempre più rilevante è quello che riguarda l'attività di progettazione e di studio.

Agli interventi della pubblica Amministrazione e degli enti pubblici, infatti, è richiesto un carattere globale che, a monte dell'esecuzione delle opere, riguarda rilevazioni e studi interdisciplinari riferentisi all'ambiente umano e naturale, alla programmazione dello sviluppo economico della zona e del

paese, agli effetti indotti dagli interventi stessi. Oggi del resto, è insita nella realizzazione dell'opera stessa, a causa delle innovazioni tecnologiche che si adeguano a particolari tipi di situazioni (per esempio impianti antinquinamento), un tipo di progettazione accurata e capillare.

Per realizzare queste attività la pubblica Amministrazione ha sempre più la necessità di ricorrere a strutture specializzate nei particolari tipi di ricerche, la cui difficoltà richiede un sempre maggior grado di professionalità, e quindi di appaltare all'esterno questi servizi.

A questo tipo di appalto, tuttavia, non è applicabile l'istituto della revisione dei prezzi, in quanto esso non rientra nella categoria degli appalti di opere pubbliche — intendendo per opere quelle di natura immobiliare — nè in quella degli appalti di pubbliche forniture — intendendo per forniture la prestazione di una cosa mobile, cioè un dare più che un « fare » (v. parere del

Consiglio di Stato - III Sezione, 29 luglio 1938, n. 1296).

Questo principio è stato ribadito in molteplici decisioni del Consiglio di Stato che esclude esplicitamente dalla revisione dei prezzi i contratti di servizio, i contratti cioè che hanno per oggetto sostanziale la formazione di un'opera, ossia un « fare ».

Questa carenza della nostra normativa in materia di appalti di servizi è particolarmente grave e pesante in un momento di inflazione galoppante, perchè non può essere applicato il richiamato criterio di equità che si verifica limitando in misura ragionevole l'alea contrattuale tra le parti.

È quindi estremamente opportuno procedere ad una revisione della normativa esistente o, più esattamente, ad un suo completamento, affinchè venga recepito il principio della revisione dei prezzi anche per quel settore di grosso sviluppo che è l'appalto, da parte della pubblica Amministrazione, dei servizi.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Per i contratti di servizio da effettuarsi, concedersi o affidarsi da parte delle Amministrazioni e delle Aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, degli Enti locali o degli Enti pubblici è ammessa la revisione dei prezzi, qualora i contratti abbiano durata superiore a sei mesi e qualora l'Amministrazione riconosca che, successivamente alla presentazione dell'offerta, per effetto di variazioni dei prezzi correnti, il costo del servizio è aumentato o diminuito in misura superiore al 5 per cento.

Art. 2.

Sono compresi nei contratti di servizio quei contratti che hanno come oggetto studi, ricerche e progettazioni.

Art. 3.

Per determinare la variazione del costo del servizio le pubbliche Amministrazioni indicate all'articolo 1 devono tener conto della variazione dei costi avvenuti nelle singole voci che concorrono all'esecuzione del contratto quali la manodopera, i materiali e i trasporti.

La variazione del costo complessivo dell'opera è rappresentata dalla somma algebrica delle variazioni in valore assoluto del costo delle singole voci determinato secondo i criteri previsti all'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463.

Art. 4.

La presente legge, su richiesta delle parti interessate, è applicabile ai contratti di cui all'articolo 1 in corso alla data della sua approvazione.